

Spett.le
Cassa di Previdenza dei
Dipendenti del Gruppo Credito
Emiliano – Fondo Pensione
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto.....;

nato a.....il.....;

C.F.....;

nella qualità diSindaco Supplente.....(soggetto rilevante),

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, considerata la disciplina prevista dall'art. 2391 del Codice Civile e quanto stabilito dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla Policy di gestione dei conflitti di interesse del Fondo, consapevole altresì che i dati e le informazioni di seguito fornite saranno trattate, per le finalità previste dalla normativa vigente, nel pieno rispetto della disciplina, anche regolamentare, in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679),

DICHIARA

- 1) Di controllare (direttamente o indirettamente), o di detenere partecipazioni azionarie rilevanti – o comunque tali da determinare l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale – nelle seguenti società:

Codice Fiscale	Denominazione	Settore merceologico

- 2) di svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo nelle seguenti società:

Codice Fiscale	Denominazione	Settore merceologico

- 3) di avere i seguenti rapporti di parentela o affinità (indicare: il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i figli, ogni altro parente entro il secondo grado [genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle], e gli affini entro il primo grado [suocero, suocera, genero, nuora, eventuali figli del coniuge]:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Rapporto di parentela/affinità	Residenza

4) che i seguenti soggetti collegati svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo nelle seguenti società:

Cognome e Nome	Codice Fiscale della Società	Denominazione	Settore merceologico

5) che il sottoscritto intrattiene rapporti professionali o di altro tipo con i seguenti Soggetti Rilevanti potenzialmente idonei ad interferire con gli interessi del Fondo Pensione nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso;

Cognome e Nome/Società	Tipo di rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale del Fondo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - Fondo Pensione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Luogo e data

FIRMA

**SINTESI INDICAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI CHE RIGUARDANO
ENTI/SOCIETA'**

<p><u>Controllo</u></p>	<p>Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; e) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; f) il controllo nella forma dell'influenza dominante; <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p> <p>Rileva ai fini del controllo anche il Controllo indiretto, ossia il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<p><u>Controllo congiunto</u></p>	<p>La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.</p> <p>In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
<p><u>Influenza notevole</u></p>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, ovvero superiore al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.</p> <p>L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; b) partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve; c) presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata (intendendosi tali le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi della normativa Banca d'Italia); d) interscambio di personale dirigente; e) messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p> <p>Influenza Notevole Indiretta: l'influenza notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.</p>
<p><u>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</u></p>	<p>Soggetto, diverso dal controllante e dal soggetto che esercita influenza notevole, tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB (quindi per una partecipazione pari ad almeno il 10% ovvero acquisizione del controllo di una diversa società che detiene la partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale di una società contemplata dal TULB) in relazione ad una Società Rilevante.</p>

Soggetto diverso dal partecipante	Il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
Soggetto sottoposto a controllo influenza notevole	Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.